



Ministero della Salute

Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del SSN
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ufficio IV

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2012: proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. **Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.**

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*", al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (il termine previsto è fissato al 1° febbraio 2013), ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Fondo sanitario nazionale" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente proposta provvede a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2012, sulla base dei criteri definiti nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale Stato-Regioni istituito con decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2012.

In particolare, la proposta prevede di ripartire il 50% delle risorse disponibili sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma ed il restante 50% sulla base del numero delle persone, internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2011, residenti in ciascuna regione e provincia autonoma, come comunicato dal Coordinamento delle Regioni per la sanità penitenziaria (rilevazione delle Regioni sede di OPG).

Tali criteri si basano sull'assunzione che le spese di funzionamento derivanti per il Servizio sanitario nazionale, di seguito all'applicazione della richiamata normativa, siano correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale, destinati ad accogliere una quota degli attuali internati negli OPG. Gli stessi criteri assicurano, pertanto, una ripartizione il più possibile congrua rispetto al

fabbisogno di ciascuna regione, nel momento in cui le stesse dovranno farsi carico dei maggiori oneri sia per l'assunzione di personale, in deroga alla normativa vigente, sia per il funzionamento delle strutture e dei servizi che dovranno prendere in carico gli internati provenienti dagli OPG ai fini della loro riabilitazione e reinserimento sociale.

Trattandosi del primo anno di applicazione, l'erogazione delle risorse spettanti alle regioni è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione in deroga del personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, coerenti con il programma di utilizzo delle risorse per investimenti.

Relativamente alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, occorre far presente che il relativo trasferimento delle risorse è subordinato, altresì, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme di attuazione di recepimento del predetto DPCM, secondo i loro rispettivi statuti e secondo le procedure ivi previste.

In particolare, per le province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.

Per la regione Sardegna, le funzioni in materia di sanità penitenziaria risultano trasferite al servizio sanitario della regione. L'erogazione delle risorse è subordinato all'applicazione delle procedure dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 140/2011, per cui la misura e i criteri del trasferimento sono definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per la regione Valle d'Aosta, il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria è subordinato all'applicazione delle procedure dell'articolo 5 del d.lgs. n. 192/2011. Conseguentemente, occorre attendere l'adozione del DPCM previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 192/2011.

Per la regione Friuli Venezia Giulia, il trasferimento delle funzioni in materia è subordinato alla modifica dell'ordinamento finanziario, mediante legge statale sentita la regione, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 274/2010.

Per la regione Sicilia, invece, ancora non è stata adottata la normativa di attuazione.

Al momento, le Regioni che hanno adottato i decreti legislativi per dare attuazione al predetto passaggio sono, quindi:

- **Trentino Alto Adige:** d.lgs. 19 novembre 2010, n. 252 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2011), in vigore dal 17 febbraio 2011;
- **Sardegna:** d.lgs. 18 luglio 2011, n.140 (Gazzetta Ufficiale n.193 del 20 agosto 2011);
- **Valle d'Aosta:** d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 192 (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2010). L'art. 2 del decreto prevede che il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria decorra dal trasferimento delle risorse finanziarie. Tali finanziamenti sono attribuiti alla Regione con d.p.c.m. sentito il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute, decreto che non è ancora stato adottato;
- **Friuli-Venezia Giulia:** d.lgs. 23 dicembre 2010, n. 274 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011). La decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di attuazione è subordinata al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali che dovrà essere determinata e disposta da una legge statale di modifica dello statuto regionale;

Ne consegue che al momento le quote individuate per tali regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, vengono accantonate, per essere assegnate a quelle aventi diritto ai sensi della normativa vigente e comunque dopo aver definito con il Ministero della giustizia le modalità di regolazione finanziaria per l'anno 2012 dei rapporti con le medesime regioni a statuto speciale e province autonome.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore dei territori delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RSS) e delle province autonome (PP.AA).

Si allega la relativa tabella di riparto.

Il Ministro

Roma,

MINISTERO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DELL'ORDINAMENTO DEL SSN
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2012- Somme di parte corrente per il superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

	Popolazione residente all'1.1.2011		n° internati OPG	n° INTERNATI		TOTALE
	euro	19.000.000		euro	19.000.000	
	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(3) = (1a + 2a)	
Piemonte	4.457.335	1.396.905	97	1.216.255	2.613.160	
*Valle d'Aosta	128.230	40.187	3	38.410	78.596	
Lombardia	9.917.714	3.108.158	308	3.879.391	6.987.549	
*P.A. Bolzano	1.037.114	325.026	16	204.852	529.878	
*P.A. Trento	4.937.854	1.547.497	78	985.852	2.533.349	
*Friuli Venezia Giulia	1.235.808	387.296	13	166.443	553.738	
Liguria	1.616.788	506.693	58	729.787	1.236.479	
Emilia Romagna	4.432.418	1.389.096	63	793.803	2.182.899	
Toscana	3.749.813	1.175.171	63	793.803	1.968.974	
Umbria	906.486	284.088	12	153.639	437.727	
Marche	1.565.335	490.568	17	217.656	708.223	
Lazio	5.728.688	1.795.340	150	1.882.081	3.677.421	
Abruzzo	1.342.366	420.690	31	384.098	804.788	
Molise	319.780	100.217	7	89.623	189.840	
Campania	5.834.056	1.828.362	174	2.189.360	4.017.721	
Puglia	4.091.259	1.282.179	95	1.190.704	2.472.883	
Basilicata	587.517	184.125	7	89.623	273.748	
Calabria	2.011.395	630.360	64	806.606	1.436.966	
*Sicilia	5.051.075	1.582.980	200	2.522.245	4.105.224	
*Sardegna	1.675.411	525.065	53	665.770	1.190.835	
TOTALE	60.626.442	19.000.000	1.510	19.000.000	38.000.000	

* RSS e PPAA

FONTE DATI:

Popolazione residente: ISTAT

N° internati: Coordinamento delle regioni per la sanità penitenziaria (rilevazione delle Regioni sede di OPG) - rilevazione al 31.12.2011



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con il

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;

VISTO il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

VISTO il comma 2, del suddetto articolo 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012, in corso di pubblicazione, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

VISTO l'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

VISTO il decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'articolo 3-ter, comma 6, del decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato articolo 3-ter del DL 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'articolo 14 del DL 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO di applicare proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

RIDETERMINATO quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato articolo 3-ter, comma 6, del DL 211/2011:

- esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;
- esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

RITENUTO in attuazione di quanto prescritto dal citato articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, di dover procedere alla ripartizione delle predette risorse in base ai seguenti criteri:

- popolazione residente al 1° gennaio 2011 (50% delle risorse),
- numero dei soggetti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, **al 31 dicembre 2011** (50% delle risorse).

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del.....

DECRETA

Articolo 1

1. Le risorse iscritte in bilancio per le finalità di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, pari a € 173.807.991,00 sono ripartite fra le Regioni come da tabella allegata al presente Decreto che ne fa parte integrante.

2. Le risorse sono assegnate alle Regioni con successivo Decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione.

Articolo 2

1. Le Regioni, **entro sessanta giorni** dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, devono presentare uno specifico programma di utilizzo delle risorse.

2. Il programma suindicato deve contenere la descrizione complessiva degli interventi progettuali con l'indicazione del numero, dell'ubicazione geografica e delle caratteristiche generali delle strutture da realizzare, nel rispetto dei requisiti fissati dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012 previsto dall'articolo 3 ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Deve contenere, altresì, una valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse umane, e delle specifiche competenze necessarie alla piena funzionalità dei servizi sanitari operativi dopo l'intervento. Deve fornire,

inoltre, informazioni circa le modalità che si intendono adottare per il reperimento delle risorse umane.

3. Ogni singolo progetto deve contenere: il soggetto attuatore, l'ubicazione, la popolazione servita, la tipologia di intervento (ristrutturazione o nuova costruzione), il numero dei posti letto, il livello di progettazione, la superficie lorda piana per posto letto, i costi stimati per le attività sanitarie e per le misure di sicurezza, la stima dei tempi di progettazione, di appaltabilità e la stima dei tempi di realizzazione dell'opera.

4. Il programma deve comprendere la definizione di un sistema di indicatori capace di fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 3

1. Le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse.

2. Con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma.

3. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma,

Il Ministro della salute
(Renato BALDUZZI)

Il Ministro dell'economia e delle finanze
(Vittorio GRILLI)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
 UFFICIO VII

REGIONI	Criterio 50% su popolazione residente al 01/01/2011	Criterio 50% su soggetti internati in OPG al 31/12/2011	Totale	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Piemonte	6.389.294,97	5.563.261,17	11.952.556,14	8.049.790,26	3.902.765,87
Valle d'Aosta	183.809,23	175.681,93	359.491,16	242.109,59	117.381,57
Lombardia	14.216.387,18	17.743.875,09	31.960.262,27	21.524.551,32	10.435.710,95
*P.A. Bolzano					
*P.A. Trento	1.486.634,34	936.970,30	2.423.604,64	1.632.245,76	791.358,88
Veneto	7.078.087,18	4.509.169,58	11.587.256,76	7.803.768,96	3.783.487,79
Friuli Venezia Giulia	1.771.449,05	761.288,37	2.532.737,42	1.705.744,34	826.993,08
Liguria	2.317.558,68	3.337.956,70	5.655.515,38	3.808.868,34	1.846.647,04
Emilia Romagna	6.353.578,10	3.630.759,92	9.984.338,02	6.724.237,56	3.250.100,45
Toscana	5.375.108,97	3.630.759,92	9.005.868,89	6.065.259,58	2.940.609,30
Umbria	1.299.387,74	702.727,73	2.002.115,46	1.348.381,83	653.733,63
Marche	2.243.804,21	995.530,95	3.239.335,16	2.181.622,77	1.057.712,39
Lazio	8.211.695,42	8.608.414,65	16.820.110,07	11.327.983,46	5.492.126,61
Abruzzo	1.924.192,89	1.756.819,32	3.681.012,21	2.479.082,79	1.201.929,42
Molise	458.383,48	409.924,51	868.307,99	584.786,81	283.521,18
Campania	8.362.733,48	10.013.870,10	18.376.603,58	12.376.248,47	6.000.355,12
Puglia	5.864.549,23	5.446.139,88	11.310.689,11	7.617.506,58	3.693.182,53
Basilicata	842.166,77	409.924,51	1.252.091,28	843.256,63	408.834,65
Calabria	2.883.201,72	3.689.320,56	6.572.522,29	4.426.452,83	2.146.069,46
Sicilia	7.240.381,99	11.536.446,84	18.776.828,84	12.645.791,59	6.131.037,24
Sardegna	2.401.590,88	3.045.153,48	5.446.744,36	3.668.265,53	1.778.478,83
TOTALE	86.903.995,50	86.903.995,50	173.807.991,00	117.055.955,00	56.752.036,00

*Le risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO VII**

PROPOSTA DI RIPARTO ALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3-TER DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 2012, N. 9, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N.211 RECANTE "INTERVENTI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA TENSIONE DETENTIVA DETERMINATA DAL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI", COME RIDETERMINATO DA ULTERIORI DISPOSIZIONI.

INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-TER DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 2012, N. 9, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N.211

La legge 17 febbraio 2012, n. 9, all'articolo 3-ter, di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni per l'anno 2013 per la copertura degli oneri limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Dette risorse sono assegnate alle Regioni e Province Autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il citato art. 3-ter della legge n. 9/2012 è stato modificato dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, e dispone che le risorse in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministero della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento lavori. Per le province autonome di

Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

A seguito di quest'ultima disposizione, le risorse su indicate non possono essere assegnate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

A seguito di ulteriori interventi legislativi (articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 223/2012, articolo 7, comma 12, del decreto-legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012) l'iniziale finanziamento complessivo di 180 milioni di euro è stato rideterminato in 173.807.991,00 euro, come meglio dettagliato nel decreto.

La proposta di seguito formulata ripartisce, pertanto, le predette risorse fra le Regioni, al fine di consentire alle stesse di predisporre gli adempimenti per la realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Metodo di riparto

Per il riparto della somma di euro 173.807.991,00, sono applicati i seguenti criteri:

- popolazione residente al 1° gennaio 2011 (50% delle risorse);
- numero dei soggetti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al 31 dicembre 2011 (50% delle risorse).

In applicazione del suddetto metodo di riparto, è determinato per ciascuna Regione l'importo complessivo per essa disponibile per l'anno 2012 e per l'anno 2013 (Tab. 1), ponderato secondo la percentuale assegnata a ciascun criterio (Tab. 2 – Tab. 3).

Si sottopone, pertanto, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'unità proposta di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto della somma di euro 173.807.991,00, stanziata dall'articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, di conversione del decreto legge del 22 dicembre 2011, n. 211 e rideterminata ai sensi delle disposizioni citate.

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
 UFFICIO VII

REGIONI	Criterio 50% su popolazione residente al 01/01/2011	Criterio 50% su soggetti internati in OPG al 31/12/2011	Totale	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Piemonte	6.389.294,97	5.563.261,17	11.952.556,14	8.049.790,26	3.902.765,87
Valle d'Aosta	183.809,23	175.681,93	359.491,16	242.109,59	117.381,57
Lombardia	14.216.387,18	17.743.875,09	31.960.262,27	21.524.551,32	10.435.710,95
*P.A. Bolzano	1.486.634,34	936.970,30	2.423.604,64	1.632.245,76	791.358,88
*P.A. Trento	7.078.087,18	4.509.169,58	11.587.256,76	7.803.768,96	3.783.487,79
Veneto	1.771.449,05	761.288,37	2.532.737,42	1.705.744,34	826.993,08
Friuli Venezia Giulia	2.317.558,68	3.337.956,70	5.655.515,38	3.808.868,34	1.846.647,04
Liguria	6.353.578,10	3.630.759,92	9.984.338,02	6.724.237,56	3.260.100,45
Emilia Romagna	5.375.108,97	3.630.759,92	9.005.868,89	6.065.259,58	2.940.609,30
Toscana	1.299.387,74	702.727,73	2.002.115,46	1.348.381,83	653.733,63
Umbria	2.243.804,21	995.530,95	3.239.335,16	2.181.622,77	1.057.712,39
Marche	8.211.695,42	8.608.414,65	16.820.110,07	11.327.983,46	5.492.126,61
Lazio	1.924.192,89	1.756.819,32	3.681.012,21	2.479.082,79	1.201.929,42
Abruzzo	458.383,48	409.924,51	868.307,99	584.786,81	283.521,18
Molise	8.362.733,46	10.013.870,10	18.376.603,58	12.376.248,47	6.000.355,12
Campania	5.864.549,23	5.446.139,88	11.310.689,11	7.617.506,58	3.693.182,53
Puglia	842.166,77	409.924,51	1.252.091,28	843.256,63	408.834,65
Basilicata	2.883.201,72	3.689.320,56	6.572.522,29	4.426.452,83	2.146.059,46
Calabria	7.240.381,99	11.536.446,84	18.776.828,84	12.645.791,59	6.131.037,24
Sicilia	2.401.590,88	3.045.153,48	5.446.744,36	3.668.265,53	1.778.478,83
Sardegna	86.903.995,50	86.903.995,50	173.807.991,00	117.055.955,00	56.752.036,00
TOTALE					

*Le risorse non vengono assegnate in applicazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2008, n. 191.

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
 UFFICIO VII

REGIONI	Popolazione residente al 1/1/2011	Valore popolazione residente	Criterio su popolazione residente	
			50%	
Piemonte	4.457.335	7,35%	6.389.294,97	
Valle d'Aosta	128.230	0,21%	183.809,23	
Lombardia	9.917.714	16,36%	14.216.387,18	
*P.A. Bolzano				
*P.A. Trento	1.037.114	1,71%	1.486.634,34	
Veneto	4.937.854	8,14%	7.078.087,18	
Friuli Venezia Giulia	1.235.808	2,04%	1.771.449,05	
Liguria	1.616.788	2,67%	2.317.558,68	
Emilia Romagna	4.432.418	7,31%	6.353.578,10	
Toscana	3.749.813	6,19%	5.375.108,97	
Umbria	906.486	1,50%	1.299.387,74	
Marche	1.565.335	2,58%	2.243.804,21	
Lazio	5.728.688	9,45%	8.211.695,42	
Abruzzo	1.342.366	2,21%	1.924.192,89	
Molise	319.780	0,53%	458.383,48	
Campania	5.834.056	9,62%	8.362.733,48	
Puglia	4.091.259	6,75%	5.864.549,23	
Basilicata	587.517	0,97%	842.166,77	
Calabria	2.011.395	3,32%	2.883.201,72	
Sicilia	5.051.075	8,33%	7.240.381,99	
Sardegna	1.675.411	2,76%	2.401.590,88	
TOTALE	60.626.442	100,00%	86.903.995,50	

*le risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Soggetti con Misura di sicurezza presenti negli OPG al 31 dicembre 2011 - UOMINI e DONNE

Provenienza	Castiglione delle Stiviere	Reggio Emilia	Montelupo	Aversa	Napoli	Barcellona Pozzo di G	Totale soggetti con MdS	Peso % Internati sul totale	N° stranieri e sfid in rapporto al peso % (1)	N° totale soggetti da utilizzare per il riparto	Valore soggetti internati	Criterio su soggetti internati in OPG al 31/12/2011
Piemonte	76	10	3	1	0	5	95	6,40	1,66	96,66	6,40%	5.563.261,17
Valle d'Aosta	3	0	0	0	0	0	3	0,20	0,05	3,05	0,20%	175.581,93
Lombardia	222	57	10	3	2	9	303	20,42	5,31	308,31	20,42%	17.743.875,09
Trentino A.A. (2)	2	13	0	1	0	0	16	1,08	0,28	16,28	1,08%	938.970,30
Veneto	14	57	4	1	0	1	77	5,19	1,35	78,35	5,19%	4.509.169,58
Friuli V.G.	2	11	0	0	0	0	13	0,88	0,23	13,23	0,88%	781.288,37
Liguria	8	11	36	0	1	1	57	3,84	1,00	56,00	3,84%	3.337.956,70
Emilia Romagna	9	48	0	2	1	2	62	4,18	1,09	63,09	4,18%	3.630.759,92
Toscana	1	2	58	0	0	1	62	4,18	1,09	63,09	4,18%	3.630.759,92
Umbria	1	0	9	1	1	0	12	0,81	0,21	12,21	0,81%	702.727,73
Marche	1	12	1	1	2	0	17	1,15	0,30	17,30	1,15%	995.530,95
Lazio	15	1	6	93	28	4	147	9,91	2,58	149,58	9,91%	8.608.414,65
Abruzzo	2	0	0	20	8	0	30	2,02	0,53	30,53	2,02%	1.756.819,32
Molise	3	0	0	4	0	0	7	0,47	0,12	7,12	0,47%	409.924,51
Campania	8	0	2	94	63	4	171	11,52	3,00	174,00	11,52%	10.013.870,10
Puglia	0	1	2	2	6	82	93	6,27	1,63	94,63	6,27%	5.446.139,88
Basilicata	1	0	0	1	1	4	7	0,47	0,12	7,12	0,47%	409.924,51
Calabria	1	0	0	2	2	58	63	4,25	1,10	64,10	4,25%	3.689.320,66
Sicilia	8	4	2	2	1	180	197	13,27	3,45	200,45	13,27%	11.536.448,84
Sardegna	2	2	43	0	3	2	52	3,50	0,91	52,91	3,50%	3.045.153,48
Totali	379	229	176	228	119	363	1.484	100,00	26,00	1.510	100,00%	85.903.995,60

Fonte: Coordinamento delle Regioni per la sanità penitenziaria (rilevazione delle Regioni sede di OPG)

(1) Si tratta di 26 soggetti (stranieri o senza fissa dimora), per i quali non è possibile individuare la regione di residenza, per cui vengono distribuiti in tutte le Regioni, in misura percentuale.

(2) Le risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191